

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1491}

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato URSO

Norme per l'esercizio dell'attività di autoscuola

Presentata il 12 giugno 1996

ONOREVOLI COLLEGHI! — È ormai un dato acquisito che la sicurezza stradale è importante per la salvaguardia della vita umana di quanti cittadini possono essere coinvolti negli effetti nefasti di una condotta di guida scorretta. È altresì evidente che la corretta pratica di guida discende in buona parte da una precisa azione didattica svolta da una struttura apposita nei confronti di chi intende acquisire capacità di guida di automotomezzi. È quindi necessario procedere ad un riordino complessivo dell'attività di scuola guida che,

pur rimanendo un fatto di iniziativa privata per quanto riguarda la sua proposizione, è ormai di fatto una specie di servizio pubblico che necessita di apposita regolamentazione, sia per quanto riguarda la connotazione che per quanto concerne il profilo professionale di chi la esercita. Pertanto la seguente proposta di legge si pone l'obiettivo di conglobare in una unica legge la materia di cui sopra e nel contempo di snellire alcune parti farraginose, sia per le autoscuole che per gli utenti delle stesse.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Autoscuole).

1. Le scuole per l'educazione stradale, per l'istruzione, la formazione e l'aggiornamento dei conducenti sono denominate autoscuole.

2. Le autoscuole sono soggette alla autorizzazione ed alla vigilanza amministrativa delle province ed alla vigilanza tecnica degli uffici provinciali della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione (MCTC).

3. Le autoscuole:

a) svolgono un servizio di pubblica utilità e sono limitate numericamente in relazione alla popolazione, all'indice della motorizzazione ed alla estensione del territorio della provincia in cui si trova la sede;

b) non devono creare turbative per comportamenti scorretti o speculativi, avvalendosi di mezzi pubblicitari sleali o mendaci, ovvero sotto qualsiasi altra forma; devono attenersi alle tariffe minime e massime stabilite dalla presente legge;

c) non devono, attraverso servizi navetta o simili, convogliare presso le proprie sedi allievi residenti in comuni o province diversi ovvero in siti ove hanno sede altre autoscuole;

d) non devono istituire corsi fuori sede se non esplicitamente autorizzati dalla provincia nel cui territorio hanno sede; il loro parere è acquisito dai Ministeri interessati per la elaborazione o per la modifica di leggi e regolamenti concernenti l'educazione e la sicurezza stradale, l'istruzione e la formazione dei conducenti.

4. Per la parte pratica dell'istruzione alla guida è obbligatoria la frequenza di specifici corsi di preparazione presso le

autoscuole, che devono prestare assistenza in occasione degli esami dei candidati per il conseguimento e la revisione di ogni categoria di patente nonché per l'estensione delle medesime e dei certificati di abilitazione professionale.

5. Alle autoscuole è demandato il rilascio degli attestati di abilitazione per la guida dei ciclomotori, nonché l'istituzione dei relativi corsi teorico-pratici come previsto dalla presente legge.

6. Le autoscuole sono deputate all'insegnamento dell'educazione stradale anche ai cittadini non conducenti e ai giovani in età scolare, in collaborazione con enti ed associazioni prescelte con decreto del Ministro della pubblica istruzione, in base a programmi predisposti di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione.

7. Allo scopo di promuovere la formazione dei giovani in materia di comportamento stradale, di sicurezza del traffico e della circolazione, il Ministro della pubblica istruzione, d'intesa con il Ministro dei trasporti e della navigazione ed avvalendosi della collaborazione delle associazioni delle autoscuole più rappresentative a livello nazionale, sulla base dei parametri indicati dalla Direzione generale della MCTC nonché dall'Automobile club d'Italia, predispone, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, appositi programmi, corredati con il relativo piano finanziario, da svolgere come attività obbligatoria nelle scuole di ogni ordine e grado, ivi compresi gli istituti di istruzione artistica, per la conoscenza dei principi della sicurezza stradale, della segnaletica, delle norme generali per la condotta dei veicoli e delle regole di comportamento degli utenti.

ART. 2.

(Attività, limitazione numerica e tariffe).

1. Le autoscuole possono espletare tutte le pratiche necessarie per il conseguimento dell'idoneità alla guida e per il rilascio delle patenti, comprese le relative certificazioni, nonché le altre pratiche relative

alle patenti di guida. Possono altresì preparare candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche e per il conseguimento dei certificati di formazione professionale (ADR) purchè autorizzate dalle autorità competenti. Per i servizi riconducibili alla didattica devono munirsi di apposito registro-giornale, così come previsto dalla legge 8 agosto 1991, n. 264.

2. Le autorizzazioni all'esercizio dell'attività di autoscuola concesse dopo la data di entrata in vigore della presente legge possono essere rilasciate a condizione che sia rispettato il rapporto di un'autoscuola ogni 15.000 abitanti residenti nel comune.

3. Le nuove autorizzazioni possono essere rilasciate anche in comuni che hanno almeno 8.000 abitanti purché la più vicina autoscuola non disti meno di 10 chilometri.

4. Qualora nella provincia l'indice della motorizzazione sia superiore almeno del 10 per cento all'indice nazionale desunto dai dati dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), le autorizzazioni per l'attività di autoscuola sono consentite anche in comuni che hanno almeno 12.000 abitanti.

5. Ciascuna provincia stabilisce i criteri per disciplinare in modo uniforme il rilascio di nuove autorizzazioni nonché per conseguire una ridistribuzione territoriale ottimale delle autoscuole.

6. Quando una provincia ha nella propria circoscrizione più comuni al di sotto dei limiti indicati nel presente articolo procede ad aggregazioni di comuni limitrofi per bacini territoriali omogenei.

7. Le tariffe minime e massime praticate dall'autoscuola devono essere permanentemente affisse in modo leggibile nei locali di segreteria delle stesse.

8. La provincia, in caso di inosservanza delle tariffe di cui al comma 7, emana una diffida. Ove siano accertate irregolarità persistenti o ripetute, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire cinque milioni ed è sospesa l'autorizzazione secondo quanto previsto all'articolo 3, comma 14. La provincia ha facoltà, relativamente a quanto previsto nel presente

comma, di chiedere controlli fiscali alla Guardia di finanza.

ART. 3.

(Autorizzazioni).

1. L'autorizzazione per l'esercizio di una autoscuola è rilasciata a chi, in possesso di certificazione di buona condotta, abbia compiuto gli anni ventuno, sia in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado, di abilitazione quale insegnante di teoria o istruttore di guida ed abbia adeguata capacità finanziaria. Per le persone giuridiche i requisiti prescritti dal presente comma, ad eccezione della capacità finanziaria, si riferiscono al legale rappresentante o, nel caso di società od enti, alla persona da questi delegata. Quando l'autorizzazione è rilasciata a società non aventi personalità giuridica, i requisiti prescritti devono essere posseduti dal socio o dai soci che ne hanno l'amministrazione.

2. Il titolare dell'autorizzazione, sia essa rilasciata a persone fisiche o giuridiche, deve avere la gestione diretta e personale dell'esercizio e dei beni patrimoniali dell'autoscuola. Nel caso di società od enti, l'autorizzazione può essere rilasciata a persona delegata dal legale rappresentante della società od ente e la delega deve risultare da atto pubblico precedente la richiesta di rilascio dell'autorizzazione. Nel provvedimento autorizzatorio sono riportate, oltre le generalità del delegato, anche quelle del rappresentante legale della società o dell'ente che ha chiesto l'autorizzazione.

3. Nel caso di impedimento del titolare dell'autorizzazione, o del socio amministratore o, in caso di società o ente, del legale rappresentante, è consentito il proseguimento dell'attività dell'autoscuola previo nulla osta dell'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione mediante la nomina di un sostituto che abbia i medesimi requisiti previsti per il soggetto impedito, ma per non più di 12 mesi.

4. Nel caso di trasferimento del complesso aziendale, l'acquirente, per proseguire nell'esercizio dell'autoscuola, è tenuto a chiedere a proprio nome il rilascio di una autorizzazione con revoca della precedente, previo accertamento nel richiedente dei prescritti requisiti.

5. Quando l'autorizzazione è rilasciata a nome di una società o di un ente, l'ingresso, il recesso o l'esclusione di uno o più soci devono essere documentati con l'esibizione della copia autentica del relativo verbale e comunicati all'autorità che ha provveduto al rilascio dell'autorizzazione. Questa ne prende atto, previo accertamento dei prescritti requisiti, quando le modifiche della composizione della società o dell'ente non sono tali da comportare il rilascio di una nuova autorizzazione.

6. Nell'ipotesi di autorizzazione intestata a società semplice, il recesso o l'esclusione di uno o più soci comporta il rilascio di un'autorizzazione in sostituzione della precedente, previa revoca di quest'ultima, a seguito di richiesta corredata con copia autentica della scrittura privata autenticata contenente la dichiarazione di assenso dei soci intestatari dell'autorizzazione.

7. Nell'ipotesi di trasformazione da ditta individuale, oppure da società avente o meno personalità giuridica, nonché di trasformazione di forme societarie, viene rilasciata una nuova autorizzazione con contestuale revoca dell'autorizzazione precedente, previo accertamento dei requisiti prescritti per il legale rappresentante o per il socio amministratore.

8. In caso di mutamento di denominazione dell'autoscuola si procede al solo aggiornamento dell'intestazione dell'autorizzazione senza dar rilascio di nuova autorizzazione.

9. I titolari di autoscuole autorizzate anteriormente alla data del 26 aprile 1988 possono trasformare la propria ditta individuale in società, avente o meno personalità giuridica, ed assumere nelle stesse la qualità di legale rappresentante o di socio amministratore nonché assumere la qualità di legale rappresentante nei consorzi o di responsabile nei centri di istruzione.

10. Le autoscuole devono possedere un'adeguata attrezzatura tecnica e didattica, disporre di insegnanti ed istruttori riconosciuti idonei dal Ministero dei trasporti e della navigazione, che rilascia uno specifico attestato di qualificazione professionale. Per le esercitazioni di guida e per gli esami le autoscuole devono possedere i veicoli corrispondenti alle categorie di patenti per le quali sono autorizzate, salvo le eccezioni previste dalla presente legge.

11. Quando più autoscuole autorizzate si consorziano e costituiscono uno o più centri di istruzione, riconosciuti dall'ufficio provinciale della Direzione generale della MCTC, le rispettive dotazioni in personale, attrezzature e veicoli, possono essere adeguatamente ridotte.

12. Le autoscuole autorizzate si distinguono in:

a) autoscuole per conducenti di veicoli a motore che preparano i candidati al conseguimento della patente di guida delle categorie A, B, C, D, E, delle patenti speciali delle categorie A, B, C, D, nonché ai relativi esami di revisione ed al conseguimento del certificato di abilitazione professionale (CAP);

b) autoscuole per conducenti di veicoli a motore che preparano candidati al conseguimento della patente di guida delle categorie A e B, nonché delle patenti speciali corrispondenti ed ai relativi esami di revisione.

13. L'autorizzazione all'esercizio dell'autoscuola è sospesa per un periodo da uno a tre mesi quando:

a) l'attività è svolta in contrasto con quanto previsto dalla presente legge;

b) il titolare non provvede alla sostituzione degli insegnamenti o degli istruttori non più ritenuti idonei dal competente ufficio provinciale della Direzione generale della MCTC o dalla provincia che ha rilasciato l'autorizzazione;

c) il titolare non ottempera alle disposizioni dell'ufficio provinciale della Direzione generale della MCTC o della pro-

vincia, che ne ha autorizzata l'attività, relative al regolare funzionamento dell'auto-scuola.

14. L'autorizzazione è revocata quando:

a) sono venuti meno la capacità finanziaria o i requisiti del titolare;

b) viene meno l'attrezzatura tecnica e didattica dell'autoscuola;

c) sono stati adottati più di due provvedimenti di sospensione in un quinquennio;

d) di fatto, è cessata l'attività da oltre sei mesi, ovvero quando il titolare o legale rappresentante vi hanno rinunciato dandone espressamente comunicazione alla provincia.

15. La sospensione o la revoca dell'autorizzazione sono di competenza dell'autorità che l'ha rilasciata. Gli uffici provinciali della Direzione generale della MCTC o la provincia, dandosene vicendevolmente comunicazione, possono formalmente richiamare il titolare ritenuto responsabile di violazioni previste dalla presente legge. Più di due richiami formali in un quinquennio comportano la sospensione dell'attività secondo quanto previsto al comma 13.

16. Chiunque gestisce un'autoscuola senza autorizzazione è punito con l'arresto fino ad un mese e con l'ammenda da lire due milioni a lire quattro milioni. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa dell'immediata chiusura dell'autoscuola e della cessazione della relativa attività.

17. Chiunque esercita abusivamente una attività di insegnante di teoria è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire due milioni. Alla violazione consegue la sanzione della sospensione della patente da due a sei mesi ai sensi delle norme di cui alla sezione II del capo I, del titolo VI del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada.

18. Chiunque insegna teoria nelle autoscuole o istruisce alla guida su veicoli delle autoscuole, senza essere a ciò abilitato ed autorizzato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire ottocentomila. Gli organi di polizia stradale comunicano l'accertata irregolarità alla provincia, che provvede alla sospensione dell'attività della autoscuola secondo quanto previsto dal comma 13.

ART. 4.

(Vigilanza).

1. Le province esercitano la vigilanza sulle autoscuole e, in particolare, sui seguenti punti:

a) sussistenza dei requisiti per i quali è stata concessa l'autorizzazione;

b) controllo sulla concorrenza, sulla pubblicità e sulle tariffe;

c) controllo dei registri di iscrizione;

d) controllo ed autorizzazione degli insegnanti e degli istruttori che svolgono l'attività;

e) rilascio e revoca delle autorizzazioni ad insegnanti ed istruttori, relative alla autoscuola ove svolgono l'attività;

f) verifica della presenza degli allievi rispetto ai registri di iscrizione;

g) verifica degli allievi presentati agli esami rispetto ai registri di iscrizione;

h) controllo dei versamenti previsti per tasse di concessione;

i) controllo comparativo dei registri di iscrizione dell'autoscuola e dei registri di iscrizione del centro di istruzione al quale la stessa eventualmente appartiene.

2. La vigilanza tecnica, ad opera dell'ufficio provinciale della Direzione generale della MCTC nella cui circoscrizione ha sede l'autoscuola o il centro di istruzione, può essere svolta anche durante lo svolgimento delle lezioni e durante lo svolgi-

mento degli esami. Sono in particolare, soggette a controllo:

a) l'efficienza e la completezza delle attrezzature;

b) la rispondenza dei veicoli alle norme delle attrezzature;

c) l'idoneità e l'igiene dei locali;

d) la percentuale degli allievi prenotati e non presentati all'esame;

e) la esecuzione dei corsi sulla base delle metodologie di insegnamento dichiarate dagli insegnanti;

f) il rispetto delle direttive sulle modalità di svolgimento dell'istruzione alla guida.

3. In occasione delle ispezioni effettuate nell'esercizio dell'attività di vigilanza deve essere redatto un verbale in cui si evidenziano le irregolarità riscontrate nel funzionamento dell'autoscuola o del centro di istruzione. Esse sono contestate immediatamente al titolare, al legale rappresentante o al socio amministratore oppure al responsabile del centro di istruzione, mediante consegna di copia del verbale che deve essere sottoscritto per ricevuta, o mediante invio con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

4. Il titolare dell'autoscuola o il legale rappresentante o il socio amministratore oppure il responsabile legale del centro di istruzione, entro quindici giorni dalla consegna del verbale o dalla data di ricezione della lettera raccomandata, possono far pervenire le proprie giustificazioni all'ufficio che ha riscontrato le irregolarità anche con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Quando le giustificazioni non sono ritenute sufficienti ovvero non sono pervenute nel termine prescritto, l'ufficio diffida il titolare o il legale rappresentante o il socio amministratore oppure il responsabile del centro di istruzione, con raccomandata con avviso di ricevimento, invitandolo ad eliminare le irregolarità entro un preciso termine che, in ogni caso, non può essere inferiore a quindici giorni.

5. Nel caso di inottemperanza alla diffida di cui al comma 4 gli uffici che hanno riscontrato le irregolarità provvedono ad informare l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione, affinché entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione adottati i provvedimenti di cui all'articolo 3, commi 14 e 15.

6. Nelle more delle procedure di cui ai commi 3, 4 e 5 è fatta salva la facoltà del direttore dell'ufficio provinciale della Direzione generale della MCTC di adottare le misure urgenti più idonee.

ART. 5.

(Consorti e centri di istruzione).

1. Le autoscuole possono consorziarsi al fine di costituire uno o più centri di istruzione, secondo quanto previsto all'articolo 3, comma 11, della presente legge e nel rispetto di quanto disposto dal codice civile.

2. I centri di istruzione sono riconosciuti dall'ufficio provinciale della Direzione generale della MCTC nel cui territorio sono ubicati, sentito il parere della provincia territorialmente competente. Non è consentito riconoscere un centro di istruzione con sede in un comune diverso da quelli in cui sono dislocate le autoscuole consorziate.

3. Le singole autoscuole consorziate possono delegare al centro di istruzione la preparazione pratica di guida, ovvero la preparazione teorica e pratica dei propri allievi, limitatamente alle categorie di patenti precedentemente stabilite e per le quali risultano autorizzate.

4. Le singole autoscuole consorziate devono comunicare alla provincia:

a) le generalità complete del centro di istruzione;

b) l'ubicazione della sede;

c) la denominazione della autoscuole aderenti;

d) copia dell'atto costitutivo del consorzio;

- e) le categorie di patenti demandate;
- f) le generalità degli istruttori;
- g) per i veicoli necessari per assolvere alle funzioni previste, il numero dei titolari.

5. In caso di centro di istruzione finalizzato alla preparazione teorica e pratica degli allievi, le autoscuole devono altresì comunicare:

- a) le generalità degli insegnanti;
- b) l'attrezzatura didattica completa, come previsto all'articolo 9.

6. Le sedi dei centri di istruzione non possono essere ubicate presso un'auto-scuola e devono corrispondere, per quanto attiene ai locali, a quanto previsto all'articolo 7.

7. La provincia valuta la sussistenza dei requisiti e ne dà comunicazione all'ufficio provinciale della MCTC, il quale provvede al riconoscimento del centro di istruzione. Il riconoscimento deve essere comunicato al responsabile del centro con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

8. Qualsiasi altra attività che il centro di istruzione intende svolgere deve essere preventivamente comunicata alla provincia ed all'ufficio provinciale della Direzione generale della MCTC, attendendone l'autorizzazione. Il centro può essere sede di esami e di corsi per l'educazione stradale, nonché per ogni altra attività didattica prevista per le autoscuole dall'articolo 2.

9. Il responsabile del centro di istruzione deve essere in possesso degli stessi requisiti previsti per i titolari di auto-scuola. Il responsabile può essere titolare di una delle autoscuole aderenti al consorzio, oppure presidente dello stesso, cumulandone le cariche.

10. Ciascuna autoscuola consorziata continua ad esercitare la propria attività purché sia dotata dei locali, degli insegnanti, degli istruttori e dei veicoli necessari per l'esercitazione e la presentazione agli esami degli allievi non inviati al centro d'istruzione e disponga della prescritta attrezzatura didattica.

11. Ai centri di istruzione confluiscono solamente gli allievi iscritti presso le autoscuole aderenti al centro stesso, e vengono annotati su apposito registro. Non è consentito iscrivere allievi direttamente nel centro.

12. Gli esami di guida per il conseguimento della patente di categoria A possono essere effettuati presso i centri provvisti di piste dichiarate idonee dal Ministero dei trasporti e della navigazione, in base alle norme vigenti.

13. Quando al consorzio aderiscono autoscuole con sede in comuni appartenenti a province diverse, ma limitrofe a quelle in cui è ubicato il centro di istruzione, il riconoscimento è effettuato dall'ufficio provinciale della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione nella cui circoscrizione territoriale è ubicata la sede di detto centro. La provincia nel cui territorio ha sede il centro espleta quanto previsto ai commi 3 e 4 di concerto con la provincia confinante, dandone comunicazione alla propria Direzione provinciale della MCTC.

ART. 6.

(Capacità finanziaria).

1. Le persone fisiche o giuridiche, per ottenere l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di autoscuola, devono dimostrare una adeguata capacità finanziaria mediante certificato attestante la proprietà di beni immobili di valore non inferiore a lire 100.000.000 liberi da gravami ipotecari ovvero una attestazione di affidamento nelle varie forme tecniche, per analogo importo rilasciata da:

a) aziende o istituti di credito;

b) società finanziarie con capitale sociale non inferiore a cinque miliardi.

2. L'attestazione deve essere formulata secondo lo schema predisposto dal Ministero dei trasporti e della navigazione.

3. La capacità finanziaria prevista dal presente articolo deve sussistere anche dopo l'ottenimento dell'autorizzazione.

ART. 7.

(Locali delle autoscuole e dei centri di istruzione).

1. I locali dell'autoscuola devono essere riconosciuti idonei dall'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione.

ART. 8.

(Arredamento didattico).

1. L'arredamento dell'aula d'insegnamento deve essere costituito almeno dai seguenti elementi:

- a) una cattedra od un tavolo per l'insegnante;
- b) una lavagna;
- c) posti a sedere per gli allievi in proporzione alla superficie dell'aula.

ART. 9.

(Materiale per le lezioni teoriche).

1. Il materiale didattico per l'insegnamento teorico deve essere costituito almeno da:

- a) una serie di cartelli con le segnalazioni stradali: segnaletica verticale, segnaletica orizzontale, segnaletica luminosa;
- b) un quadro elettrico con impianto di illuminazione degli autoveicoli e dei motoveicoli;
- c) tavole raffiguranti le cinture di sicurezza, il casco e loro funzione;
- d) tavole raffiguranti i dispositivi per ridurre l'inquinamento atmosferico;
- e) tavole raffiguranti gli interventi di primo soccorso;

f) pannelli ovvero tavole relativi al trasporto di merci pericolose e carichi sporgenti;

g) una serie di tavole raffiguranti i principali organi del motore, gli impianti di raffreddamento, di lubrificazione, di accensione, il carburatore, la pompa d'iniezione, gli elementi frenanti, le sospensioni, la struttura della carrozzeria degli autoveicoli, la struttura dei motoveicoli;

h) un gruppo motore a scoppio e uno *diesel* anche in scala ridotta pur se monocilindrico, sezionato, dove sono evidenziati il monoblocco, l'impianto di raffreddamento e di lubrificazione, un cambio e freni idraulici, le sospensioni, una ruota con pneumatico sezionato, una pompa di iniezione sezionata.

2. Le autoscuole che non aderiscono ad un centro di istruzione devono essere altresì dotate anche del seguente materiale didattico:

a) una serie di cartelli raffiguranti il motore *diesel*, l'iniezione, l'alimentazione, il servosterzo, l'idroguida, gli impianti e gli elementi frenanti dei veicoli industriali;

b) una serie di cartelli raffiguranti gli organi di traino dei veicoli industriali, le loro sospensioni, gli organi di frenatura dei rimorchi, la diversa classificazione di detti veicoli;

c) elementi frenanti sia per il freno misto che per quello del tipo ad aria compressa, compresi gli elementi di frenatura del rimorchio.

3. Quando le autoscuole dispongono di pannelli luminosi, di sistemi audiovisivi o computer possono essere adeguatamente ridotte le tavole raffigurative, fermo restando l'obbligo per quelle indicate alle lettere a), c), e), i), h), ed m), del comma 1 nonché alla lettera c) del comma 2.

4. Le autoscuole possono, altresì, attrezzarsi per l'insegnamento con sistemi audiovisivi interattivi.

ART. 10.

(Materiale per le lezioni di guida).

1. Il materiale didattico delle autoscuole comprese nella lettera *a)* del comma 12 dell'articolo 3 per le esercitazioni di guida e per l'effettuazione dei relativi esami comprende:

a) motociclo senza *sidecar* di cilindrata superiore a 120 cmc con velocità di almeno 100 km/h;

b) veicolo a motore della categoria B a 4 ruote, con velocità di almeno 100 km/h;

c) veicolo a motore della categoria C con una massa massima autorizzata di 1.000 kg ed una lunghezza di almeno 7 metri, e con velocità di 80 km/h;

d) veicolo della categoria D di lunghezza non inferiore a 9 metri con velocità di almeno 80 km/h;

e) autoarticolato con una massa massima autorizzata di almeno 18.000 kg ed una lunghezza di almeno 12 metri con velocità di almeno 80 km/h, oppure complesso costituito da un veicolo d'esame della categoria C e da un rimorchio avente una lunghezza di almeno 4 metri, con una massa massima autorizzata di almeno 18.000 kg ed una lunghezza di almeno 12 metri e con velocità di almeno 80 km/h, o autobus di cui alla lettera *d)* con un rimorchio di almeno 4 metri.

2. Le autoscuole di cui alla lettera *b)* del comma 12 dell'articolo 3 devono disporre di veicoli previsti alle lettere *a)* e *b)* del comma 1.

3. Tutti i veicoli devono essere muniti di cambio di velocità manuale e, ad eccezione di quello di cui alla lettera *a)* del comma 1, di doppio comando per la frizione ed il freno. Tale installazione deve risultare dalla carta di circolazione. Per le esercitazioni di guida e per l'effettuazione di esami per il conseguimento della patente di categoria DE può essere utilizzato il veicolo relativo alla patente di categoria CE. I veicoli indicati nel comma 1, lettere *c)*, ed *e)*, escluso l'autobus, oltre che ad uso esclu-

sivo di autoscuola, sono considerati ad uso speciale ai sensi di quanto previsto dall'articolo 54, comma 1, lettera *g*), del codice della strada, se attrezzati conformemente alle disposizioni della MCTC. I veicoli di cui alle lettere *a*) e *b*) del comma 1 possono essere utilizzati per uso privato purché sui veicoli di cui alla lettera *b*) i doppi comandi siano resi inoperanti, e sui medesimi veicoli si rinunci all'agevolazione fiscale sulla tassa di proprietà.

4. Tutti i veicoli devono essere immatricolati a nome del titolare dell'autoscuola oppure dell'ente, della società, o del consorzio che ha costituito il centro di istruzione e possono essere utilizzati presso autoscuole site in località diverse facenti capo ad un unico titolare o ente o società, purché sia rispettato il numero minimo previsto dalle norme vigenti.

5. È ammesso il ricorso all'utilizzo degli automezzi attraverso lo strumento contrattuale del *leasing*.

6. I veicoli devono essere muniti della apposita scritta identificativa: « Scuola guida ».

7. Per dismettere od immettere veicoli nel proprio parco veicolare, il titolare o il legale rappresentante dell'autoscuola o il responsabile del centro di istruzione deve chiedere apposito aggiornamento della carta di circolazione ai sensi dell'articolo 78 del codice della strada al competente ufficio provinciale della MCTC che lo comunica alla amministrazione che ha rilasciato l'autorizzazione all'attività di autoscuola anche se aderente ad un consorzio.

8. Tutti i veicoli devono avere la copertura assicurativa in conformità alle disposizioni vigenti sia per le esercitazioni di guida sia per l'effettuazione degli esami.

9. Per le esercitazioni inerenti all'esame per il conseguimento di patenti delle categorie speciali e delle categorie B ed E è ammesso l'uso di veicoli di proprietà dell'allievo o di terzi, purché muniti dei doppi comandi e delle scritte: « Scuola guida ».

10. Le autoscuole che aderiscono ad un centro di istruzione devono possedere almeno due veicoli di cui alla lettera *b*) del comma 1 a prescindere dalle categorie di patenti demandate allo stesso centro.

ART. 11.

(Insegnanti ed istruttori).

1. L'autoscuola o il centro di istruzione deve avere almeno un insegnante di teoria e un istruttore di guida, oppure uno o più soggetti abilitati ad entrambe le funzioni.

2. L'autoscuola o il centro di istruzione, oltre a quanto previsto al comma 1, deve avere almeno un istruttore di guida se nel corso dell'anno sono stati direttamente presentati agli esami allievi in numero superiore a 160, non contando quelli inviati al centro di istruzione, i candidati ai certificati di abilitazione professionale e coloro che conseguono la revisione di patente. Se il numero degli allievi non è superiore a 220, l'istruttore aggiunto può essere assunto a tempo parziale.

3. Quando un'autoscuola rimane sprovvista dell'unico insegnante o istruttore di cui dispone e, per accertate difficoltà di reperimento, non ha possibilità di sostituirlo immediatamente con un altro, l'Amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione può consentire di utilizzare, quale supplente temporaneo e per non più di tre mesi, un insegnante o un istruttore di altra autoscuola o centro di istruzione già autorizzati.

4. Al personale insegnante di più autoscuole appartenenti ad un titolare o ad una società, è consentita la mobilità presso le diverse sedi.

5. Gli insegnanti e gli istruttori per esercitare la loro attività, devono essere autorizzati dalle province, previo possesso:

a) per gli insegnanti di teoria:

1) di patente di guida, almeno della categoria B normale o B speciale;

2) del certificato di idoneità tecnica rilasciato dagli uffici provinciali della Direzione generale della MCTC;

b) per gli istruttori di guida:

1) della patente di guida delle categorie A e DE per gli istruttori della autoscuole di cui alla lettera a) del comma 12 dell'articolo 3 e dei centri di istruzione;

ovvero delle categorie A e D per gli istruttori delle autoscuole di cui alla lettera *b*) del comma 12 dell'articolo 3;

2) del certificato di idoneità tecnica rilasciato dagli uffici provinciali della Direzione generale della MCTC.

ART. 12.

(Requisiti e titoli per l'ammissione agli esami di insegnante ed istruttore).

1. Gli insegnanti e gli istruttori di guida, ritenuti idonei dall'ufficio provinciale della Direzione generale della MCTC, per svolgere l'attività devono essere autorizzati dalla provincia. Essi possono accedere agli esami di idoneità presso le sedi provinciali della Direzione generale della MCTC se presentati da una autoscuola di cui all'articolo 3, comma 12, lettera *a*), o da un centro di istruzione come definito dall'articolo 5, comma 2. I candidati agli esami per il conseguimento dell'abilitazione alla professione di insegnante o di istruttore devono essere in possesso dei requisiti personali analoghi a quelli richiesti per i titolari di autoscuola nonché dei seguenti requisiti di idoneità tecnica:

a) per gli insegnanti di teoria:

1) del diploma di istruzione secondaria di secondo grado;

2) della patente di guida, almeno della categoria B normale o B speciale;

b) per gli istruttori di guida:

1) della licenza della scuola dell'obbligo;

2) della patente di guida delle categorie A e DE ovvero delle categorie A e D, rispettivamente per le autoscuole di cui alla lettera *a*) o alla lettera *b*) dell'articolo 3, comma 12.

3. Gli insegnanti di teoria già abilitati dalla MCTC, purché in possesso della patente di guida indicata nel comma 1, lettera *b*), numero 2), sostengono gli esami per istruttori di guida attraverso prova

pratica, come previsto dall'articolo 13, comma 2.

4. Agli istruttori abilitati dalla Direzione generale della MCTC si applica il limite massimo di età di sessantacinque anni. Tale limite può essere elevato, ogni biennio, qualora il conducente consegua uno specifico attestato sui requisiti fisici e psichici a seguito di visita medica specializzata annuale. Gli istruttori che conseguono la patente di categoria DE successivamente al superamento degli esami di idoneità per istruttori di guida sono contestualmente abilitati all'insegnamento nelle autoscuole di cui alla lettera *a*) del comma 12 dell'articolo 3 e nei centri di istruzione.

ART. 13.

(Programmi di esame per l'accertamento della idoneità tecnica degli insegnanti ed istruttori).

1. L'esame per gli insegnanti di teoria è basato sulla conoscenza della normativa vigente, nonché sugli argomenti che fanno parte dei programmi di esame per il conseguimento di patente delle categorie A, C, D ed E nonché dei certificati di abilitazione professionale, integrato da una conoscenza più approfondita di nozioni tecniche, e dei seguenti argomenti complementari:

a) sommarie cognizioni sulla portata sociale dei trasporti automobilistici: doveri sociali, giuridici e morali da rispettare nell'uso della strada e dei veicoli a trazione meccanica, nonché conseguenze delle loro violazioni; il sinistro stradale con relative statistiche, cause oggettive e soggettive; prevenzione e repressione dei reati nella circolazione stradale; propaganda per la sicurezza stradale;

b) nozioni elementari di psicologia applicata alla circolazione stradale; cenni sui metodi sperimentali, educazione stradale.

2. L'esame per gli istruttori di guida è basato sulla conoscenza della normativa vigente, nonché sugli argomenti che fanno

parte del programma di esame per il conseguimento della patente di categoria B, e sulla parte complementare di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1. Durante la prova pratica il candidato deve dimostrare elevata capacità di guida dei veicoli relativi alla patente posseduta.

3. La prova scritta verte unicamente sul programma fondamentale di cui al comma

ART. 14.

(Corsi di insegnamento).

1. I corsi di insegnamento nelle autoscuole sono i seguenti:

a) corsi normali: per la preparazione di candidati al conseguimento delle patenti di guida di categoria A, B, C, D, E, A speciale, B speciale, C speciale, D speciale;

b) corsi speciali:

1) per i candidati al conseguimento del certificato di abilitazione professionale (CAP);

2) per i candidati già in possesso di una patente di guida di altra categoria che intendono conseguire la patente di categoria A;

3) per i candidati già in possesso di patente di guida di categoria A che intendono conseguire la patente di categoria B;

4) per i candidati già in possesso di patente di categoria C che intendono conseguire la patente di categoria D;

5) per i candidati già in possesso di patente di categoria E che intendono conseguire patenti di altra categoria;

6) per i candidati che non hanno conseguito l'idoneità in una prova d'esame o che sono stati respinti alla seconda prova definitiva oppure all'esame di revisione della patente.

2. I corsi di cui al presente articolo sono effettuati esclusivamente dalle autoscuole o

dai centri di istruzione autorizzati ai sensi della presente legge.

ART. 15.

(Durata e modalità dei corsi).

1. Ogni corso normale comprende:

a) almeno 20 ore di lezioni di teoria per la preparazione di candidati al conseguimento della patente di guida per veicoli delle categorie A e A speciale;

b) almeno 20 ore di lezioni di teoria per la preparazione di candidati al conseguimento della patente di guida per veicoli delle categorie B e B speciale;

c) almeno 20 ore di lezioni di teoria per la preparazione di candidati al conseguimento della patente di guida per veicoli delle categorie C, D, E, C speciale, D speciale oltre a lezioni pratiche, anche per i corsi speciali, di almeno 30 minuti ciascuna.

2. Ogni corso speciale comprende:

a) almeno 5 ore di lezioni di teoria per la preparazione di candidati al conseguimento della patente di guida di ogni categoria ed almeno 10 ore per il conseguimento del certificato di abilitazione professionale. Ad un medesimo corso possono accedere candidati per il conseguimento di differenti categorie di patenti, quando il programma è comune, ovvero allo scopo di una preparazione più completa. È facoltà dell'insegnante impartire lezioni a singoli allievi. L'allievo, a conferma della sua partecipazione ai corsi teorici, deve firmare la scheda di ammissione al corso, di cui all'articolo 16.

3. La determinazione del numero e delle ore di lezioni di guida sono lasciate al giudizio dell'istruttore e del titolare dell'autoscuola i quali al momento della presentazione all'esame devono dichiarare sulla scheda di guida di cui al successivo articolo, se l'allievo ha raggiunto o meno un'abilità sufficiente per sostenere l'esame di guida.

ART. 16.

(Registri e schede).

1. Le autoscuole e i centri di istruzione devono curare la tenuta dei seguenti documenti, vidimati dall'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di autoscuola:

a) registro di iscrizione dove sono indicati: data di iscrizione, generalità dell'allievo, estremi delle autorizzazioni per esercitarsi alla guida, data degli esami di teoria e guida e relativo esito;

b) schede per l'ammissione all'esame di teoria che devono comprendere: generalità di ogni singolo allievo e giudizio dell'insegnante sull'ammissibilità alla prova d'esame;

c) schede per l'ammissione all'esame di guida con le generalità di ogni singolo allievo ed il giudizio dell'istruttore sull'ammissibilità alla prova d'esame;

d) libro giornale per il rilascio di ricevute, come previsto dalla legge 8 agosto 1991, n. 269, nel caso in cui l'autoscuola svolga anche attività di consulenza per conducenti di veicoli a motore.

2. Ogni centro di istruzione tiene e redige i documenti di cui alle lettere b) e c) del comma 1 in relazione all'insegnamento teorico-pratico impartito agli allievi provenienti dalle relative autoscuole consorziate. In tal caso, nel registro di iscrizione delle autoscuole è annotato il trasferimento degli allievi al centro stesso.

3. Il centro provvede a riportare in apposito registro le generalità degli allievi inviati dalle autoscuole consorziate annotandone la provenienza nonché tutte le altre indicazioni contenute nella lettera a) del comma 1.

4. Il registro di iscrizione e le schede per l'ammissione all'esame di teoria e di guida degli allievi delle autoscuole e dei centri di istruzione devono essere conformi a modelli predisposti dal Ministero dei trasporti e della navigazione.

